

Pubblicato il 11/11/2022

N. 06936/2022 REG.PROV.CAU.
N. 13138/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13138 del 2022, proposto da
Silvia Marini, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Piraino,
Antonino Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
e domicilio eletto presso lo studio Valentina Piraino in Roma, via San
Tommaso D'Aquino, 104;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Istituto
Comprensivo Statale Ellera di Viterbo, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Silvia Dappio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del Decreto n. 7115 del 26.08.2022 dell' Istituto Comprensivo Statale
“Ellera” di Viterbo, a firma dalla Dirigente Scolastica Claudia Prosperoni,

nella parte in cui, decreta l'esclusione dalle graduatorie d'istituto delle supplenze di cui all'O. M 112/2022 per le classi di concorso AAAA e EEEE, per mancanza del titolo di accesso;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare

previa declaratoria in via cautelare

del diritto della ricorrente all'annullamento del sopra citato provvedimento ed al reinserimento della stessa nelle Graduatorie d'istituto per le supplenze di cui all' O.M. 112/2022 per la provincia di Viterbo per le classi di concorso AAAA e EEEE per tutto il periodo della loro vigenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 dicembre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 10 novembre 2022.

**Il Presidente
Giuseppe Sapon**

IL SEGRETARIO